

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 23 gennaio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2001 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie¹:

Convenzione addizionale 2001 del 1° novembre 2000 al CCL per le costruzioni ferroviarie

Art. 1 In generale

Art. 2 Adegumento salariale 2001

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

23 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2574

¹ Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna.